



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 24 settembre 2010 n.162

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre 2005 n.184 e precisamente le ragioni di necessità legate alla esigenza di armonizzare in maniera più articolata il quadro normativo che permette di individuare con sicurezza colui che svolge un'attività economica a San Marino e di verificarne i requisiti di onorabilità, e l'urgenza di procedere a tale armonizzazione onde evitare disparità di trattamento tra soggetti che si trovano ad operare in settori economici diversi;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.32 adottata nella seduta del 21 settembre 2010;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

**ARMONIZZAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO RELATIVO AL SOGGETTO
INIDONEO E AI REQUISITI PER LA LICENZA D'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
ECONOMICA. MODIFICHE ALLE LEGGI 23 FEBBRAIO 2006 N. 47, 23 LUGLIO 2010 N.
129 E 26 LUGLIO 2010 N. 130**

Art. 1

(Modifica della definizione di "Soggetto Inidoneo")

Il punto 9), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“per “Soggetto Inidoneo”, una persona fisica che:

- a) risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni per misfatti, contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni; oppure risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o sia stata rinviata a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;
- b) nei 12 mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 in almeno due società sammarinesi messe in

liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'avere i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo;

- c) sia sottoposta ad una procedura di concorso dei creditori ovvero procedura equivalente in ordinamenti stranieri, in corso o conclusa da meno di 5 anni;

ovvero una persona giuridica che:

- i) abbia in corso una procedura di concorso dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;
- ii) sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;
- iii) nei 12 mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali, sia stata socio in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle azioni della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo.”.

Art. 2 *(Certificazione)*

Il punto 10), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“per “Certificazione”:

- a) se riferita a persona giuridica, il Certificato di Vigenza;
- b) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale, il Certificato dei Carichi Pendenti e il Certificato di liquidazione coatta o d'ufficio e il Certificato di revoca della licenza.”.

Art. 3 *(Certificato di liquidazione coatta o d'ufficio e Certificato di revoca della licenza)*

La Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico rilascia il certificato che attesta relativamente agli ultimi 12 mesi precedenti alla richiesta del certificato stesso, il numero di società poste in liquidazione coatta o d'ufficio, in cui:

- a) una persona fisica riveste o ha rivestito la qualità di socio o ha avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 al momento della messa in liquidazione della società, oppure,
- b) una persona giuridica ha rivestito la qualità di socio.

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio rilascia il certificato che attesta, relativamente agli ultimi 12 mesi precedenti alla richiesta del certificato stesso, il numero di società a cui è stata revocata la licenza dal Congresso di Stato, nelle quali :

- a) una persona fisica riveste o ha rivestito la qualità di socio o ha avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 al momento della revoca della licenza;

b) una persona giuridica rivesta o abbia rivestito la qualità di socio al momento della revoca della licenza.

I certificati di cui ai precedenti commi possono essere sostituiti da corrispondenti dichiarazioni rilasciate con le forme di cui all'art. 1 della Legge 21 ottobre 1988 n.105.

Art. 4

(Modifica all'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

Il comma 2, dell'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“2. Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante o il titolare effettivo sia un Soggetto Inidoneo.”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

Il comma 1, dell'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“1. L'assemblea delle società per azioni può deliberare di raccogliere nuovi capitali con l'emissione di obbligazioni nominative.”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 7 della Legge 23 luglio 2010 n.129)

Il punto c), comma 1, dell'articolo 7 della Legge 23 luglio 2010 n.129 è sostituito dal seguente:

“c) non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni; oppure non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure non abbia riportato condanne anche non definitive o non sia stato rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o riciclaggio ai fini del finanziamento del terrorismo;”

Il comma 1, dell'articolo 7 della Legge 23 luglio 2010 n.129 e successive modifiche è integrato dal seguente:

“f) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'avere i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno

portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 26 della Legge 23 luglio 2010 n.129)

Il comma 1, dell'articolo 26 della Legge 23 luglio 2010 n.129 è integrato dal seguente:

“g) qualora il soggetto titolare di licenza, a seguito di provvedimento giudiziario, versi nella condizione di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 7 o abbia riportato una condanna anche non definitiva o sia stato rinviato a giudizio per un procedimento penale per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo. La licenza viene revocata nel caso di sentenza definitiva per tutte le ipotesi previste al punto c) comma 1, dell'articolo 7.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 24 della Legge 26 luglio 2010 n.130)

Il punto b), comma 2, dell'articolo 24 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“b) non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni; oppure non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure non abbia riportato condanne anche non definitive o non sia stato rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento penale attualmente in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o riciclaggio ai fini del finanziamento del terrorismo;”.

Il comma 2, dell'articolo 24 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è integrato dal seguente:

“f) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'avere i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo.”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 52 della Legge 26 luglio 2010 n.130)

Il punto b), comma 2, dell'articolo 52 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“b) non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni; oppure non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure non abbia riportato condanne anche non definitive o non sia stato rinviato a giudizio nell’ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o riciclaggio ai fini del finanziamento del terrorismo;”.

Il comma 2, dell’articolo 52 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è integrato dal seguente:

“f) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all’articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d’ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l’avere i poteri di rappresentanza di cui all’articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d’ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo.”.

Art. 10

(Modifiche all’articolo 76 della Legge 26 luglio 2010 n.130)

L’articolo 76 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“1. La sospensione d’ufficio della licenza avviene nei seguenti casi:

- a) trascorsi 90 giorni dal termine previsto per il pagamento della tassa annuale di licenza senza che questo sia stato effettuato; in tale caso la licenza verrà sospesa sino al pagamento dell’importo dovuto. Trascorsi 180 giorni dal termine previsto per il regolare pagamento della licenza, la licenza verrà revocata;
- b) scadenza, recesso o disdetta del contratto di locazione, di leasing o di comodato relativo alla sede principale dell’Operatore Economico. La licenza verrà riattivata al momento della stipula del nuovo contratto che comunque dovrà avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla scadenza, recesso o disdetta del precedente contratto, pena la revoca della licenza;
- c) ingiustificata chiusura della sede legale dell’Operatore Economico, ad esclusione del commerciante al dettaglio, e/o dei locali destinati all’esercizio dell’attività economica, per un periodo superiore a 90 giorni;
- d) nel caso si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento dell’attività economica;
- e) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a consegnare la licenza, così come previsto dall’articolo 10, comma 5, della Legge 23 luglio 2010 n. 129, entro 2 mesi dalla data del suo rilascio, per assenza ingiustificata dell’Operatore Economico;
- f) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali;
- g) qualora il soggetto titolare di licenza, a seguito di provvedimento giudiziario versi nella condizione di cui alla lettera c), comma 2, dell’articolo 24 o abbia riportato una condanna anche non definitiva o sia stato rinviato a giudizio per un procedimento penale per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo. La licenza viene revocata nel caso di sentenza definitiva per tutte le ipotesi previste al punto b) comma 2, dell’articolo 24.

2. Con la licenza sospesa, la sede a cui fare eventuali comunicazioni è:
- a) per le persone giuridiche rimane, a tutti gli effetti, la sede legale della Società qualora non diversamente indicato;
 - b) per i residenti, la propria abitazione;
 - c) per i non residenti, lo studio di un Dottore Commercialista, di un Ragioniere Commercialista o un Avvocato e Notaio, iscritto all'Albo professionale, in cui devono formalmente eleggere il domicilio;
 - d) in difetto, *ad valvas*.
3. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza qualora il titolare della stessa svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica.”.

Art. 11
(Norme finali)

1. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sia già provveduto all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, oppure al rilascio della licenza, il termine di 12 mesi di cui ai precedenti articoli 1, 6, 8 e 9 inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di 12 mesi si computa, anche per tutti i nuovi casi, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Sarà disciplinata con decreto delegato la procedura in base alla quale un socio può dare la dimostrazione di cui ai precedenti articoli 1, 6, 8 e 9.
3. È abrogato il Decreto - Legge 2 settembre 2010 n. 150; sino all'entrata in vigore del presente decreto restano pertanto in vigore le norme previgenti al decreto medesimo. È fatta salva la validità degli atti compiuti conformemente allo stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 settembre 2010/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta